

STATUTO

LILT SEDE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Approvato dall'Assemblea dei Soci il 01 dicembre 2019
Modificato dall'Assemblea dei Soci il 28 febbraio 2022

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE - SEDE – SCOPI – DURATA

ARTICOLO 1

1. E' costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Lega Italiana per la lotta contro i tumori (LILT) – Associazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta" di seguito indicata con l'abbreviazione "Associazione LILT VDA", quale articolazione territoriale della LILT nazionale.
2. La Associazione LILT VDA assume la natura giuridica di Organizzazione di Volontariato (ODV) e dalla data dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore, farà seguire alla denominazione anche l'acronimo "ETS".
3. La Associazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta promuove e attua le proprie attività su tutto il territorio regionale in quanto, ai sensi della Legge costituzionale 26/02/1948 n.4, la dizione "Provincia" è stata sostituita da "Regione Autonoma Valle d'Aosta".

ARTICOLO 2

1. La Associazione LILT VDA ha sede in Aosta in via Xavier de Maistre n. 24.
2. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione LILT VDA potrà, con propria deliberazione, modificare l'indirizzo della sede all'interno della medesima Regione e potrà istituire e sopprimere delegazioni fiduciarie, uffici e/o strutture tecniche amministrative, nell'ambito territoriale regionale, previo parere della Sede Centrale della LILT.

ARTICOLO 3

1. L'Associazione, ai sensi dell'art. 1 comma 3, opera a livello regionale come entità rapportata alla LILT, ferma restando la propria natura di organismo costituito su base associativa autonoma e disciplinata dalla normativa di diritto privato e in armonia con quanto in materia disposto dal Codice per il Terzo Settore. Ha durata illimitata, fatta salva l'adozione dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto Nazionale relativamente al riconoscimento concesso all'Associazione di qualificarsi quale Associazione dell'Ente da parte del Consiglio direttivo nazionale della LILT, per gli aspetti che rapportano l'Associazione alla struttura centrale.

ARTICOLO 4

1. L'Associazione, che assume come compito primario la promozione della prevenzione oncologica, socio-sanitaria e riabilitativa non ha finalità di lucro e persegue, in particolare, gli scopi previsti dall'articolo 2 dello Statuto Nazionale della LILT, con le modalità ivi descritte.
2. Le cariche associative, le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite.
3. Nell'ambito del territorio in cui opera essa promuove e attua le attività e le iniziative di cui all'art. 2 dello Statuto nazionale della LILT.
4. Tali attività, peraltro, sono riconducibili nell'esercizio di interesse generale dettate dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore che vengono svolte dall'Associazione per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente secondo la propria natura associativa di cui all'art. 1. Attività ricomprese nell'art. 5 comma 1 lett. a), b), c), d), g), h) e i).
5. L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi statutari, persegue la raccolta del supporto pubblico e privato.

TITOLO SECONDO

CATEGORIE DI SOCI E QUOTA SOCIALE

ARTICOLO 5

1. La Associazione LILT VDA è formata dalle seguenti categorie di soci, così come regolamentate dall'art. 3 dello Statuto della LILT:
 - Soci ordinari
 - Soci sostenitori
 - Soci benemeriti
 - Soci onorari
2. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, gli enti nonché le associazioni non riconosciute, tutte prive di scopo di lucro.
3. La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto nazionale della LILT.
4. La Associazione LILT VDA, previa adozione di apposito regolamento deliberato dal Consiglio direttivo dell'Associazione e notificato alla Sede Centrale, può conferire attestati di onore e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT, sentito il parere della Sede Centrale.
5. L'Associazione LILT VDA è tenuta , in base al rapporto associativo, a comunicare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il numero dei soci alla Sede Centrale.

6. I soci della Associazione LILT VDA, sempre in relazione al rapporto associativo in essere, ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio direttivo nazionale con l'indicazione dell'Associazione di appartenenza.
7. L'aspirante socio acquisisce lo stato di socio dell'Associazione previa domanda di iscrizione al Consiglio direttivo dell'Associazione, con le modalità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni normative del Terzo settore. Nell'istanza in parola l'aspirante socio deve anche dichiarare di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, il presente statuto, come pure i disciplinari eventualmente posti in essere dall'Associazione e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali. Il CD dell'Associazione entro trenta giorni dalla data dell'istanza, la esamina senza alcun pregiudizio o intento discriminatorio e, accettata la richiesta di entrare a far parte dell'associazione, annota l'iscrizione nel libro dei soci, comunicando l'avvenuta ammissione del richiedente. Qualora il CD dell'Associazione si pronunci negativamente, l'aspirante socio può, entro trenta giorni decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto dell'istanza, proporre reclamo all'Assemblea dell'Associazione per la riforma del provvedimento.

ARTICOLO 6

1. Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell'organo assembleare.

2. La qualità di socio è personale e si perde per:
 - a) Dimissioni
 - b) Mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal Consiglio direttivo dell'Associazione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo un diverso termine fissato dalla Sede Centrale della LILT
 - c) Indegnità e/o atti contrari all'interesse dell'Associazione
 - d) Previa delibera del Consiglio direttivo dell'Associazione, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto per:
 - indegnità
 - atti contrari all'interesse dell'ente

TITOLO TERZO

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 7

1. Sono organi dell'Associazione LILT VDA:
 - Il Consiglio direttivo dell'Associazione
 - L'Assemblea dei soci
 - Il Presidente dell'Associazione
 - L'Organo di revisione o controllo contabile di cui agli artt. 30 e 31 del Codice per il Terzo settore.

ARTICOLO 8

1. L'Assemblea dei soci ha i seguenti compiti:

- Nomina e revoca i componenti del CD e dell'Organo di revisione contabile.
 - Delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione, previa comunicazione alla Sede centrale della LILT e nel rispetto di quanto normato dal Codice per il Terzo settore.
 - Approva i bilanci di previsione e di esercizio proposti e approvati dal CD della Associazione LILT VDA, accompagnati dalla relazione dell'Organo di Controllo.
 - Delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti, secondo quanto stabilito dall'art. 28 del Codice per il Terzo settore.
 - Delibera sull'esclusione degli associati.
 - Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.
 - Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
2. È facoltà delle singole Associazioni, previo parere della Sede Centrale, affidare altri compiti all'Assemblea soprattutto in relazione alle normative regionali.

ARTICOLO 9

1. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno.
2. E' convocata dal Presidente dell'Associazione tramite invito affisso nei locali dell'Associazione, pubblicazione sul sito web o sul notiziario dell'Associazione oppure su uno o più organi di stampa a diffusione regionale, ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto

- idoneo (pec, e-mail, sms, etc.), almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli Organi sociali.
3. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l'Assemblea, la data e l'ora nonché l'ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea dei soci.
 4. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente della Associazione quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata l'Organo di revisione o controllo contabile oppure almeno il 5% dei soci o nella misura percentuale dei soci ritenuta congrua per assicurare la tutela delle minoranze.
 5. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione entro quindici (15) giorni vi provvede l'Organo di revisione o controllo contabile stesso quando questo ne abbia fatto richiesta.

ARTICOLO 10

1. Hanno diritto a intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa e iscritti da almeno tre mesi.
2. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo o dell'Organo di controllo, conferendo ad esso apposita delega scritta corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegante.
3. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe.

ARTICOLO 11

1. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del CD e in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente e, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori.
3. Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e indicare il sistema di votazione.
4. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del segretario, apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, tenuto in consegna dal segretario medesimo.

ARTICOLO 12

1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.
2. Nelle assemblee convocate per l'elezione degli organi sociali o per le modifiche da apportare all'atto costitutivo o allo statuto, la seconda convocazione si intende automaticamente fissata per la stessa ora del giorno successivo ed è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

ARTICOLO 13

1. I componenti del CD e dell'Organo di controllo sono eletti dall'Assemblea dei soci.
2. Un regolamento esecutivo, deliberato dal CD, sulla base di uno schema tipo, formalizzato dalla Sede Centrale della LILT, da adottarsi almeno quindici (15) giorni prima della scadenza degli organi sezionali, stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo altresì l'incompatibilità per i coniugi, i parenti o gli affini entro il secondo grado di ricoprire contestualmente le cariche sociali di cui al presente regolamento.
3. Le elezioni sono indette dal CD uscente almeno quindici (15) giorni prima della scadenza del mandato.
4. E' data facoltà di presentare una o più liste elettorali.
5. L'Associazione, nella costituzione dei propri organi sociali, favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.
6. In prima applicazione del presente Statuto, le elezioni del CD della Associazione LILT VDA vengono indette dalla Sede Centrale che ne stabilirà tempi e modalità.

ARTICOLO 14

1. L'Associazione è amministrata dal CD della Associazione LILT VDA, il cui Presidente è il rappresentante legale, composto da cinque componenti, rispettandone la componente di genere secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Il CD uscente motiva e determina, nell'occasione dell'adozione del Regolamento esecutivo di cui all'art. 13 comma 2, il numero dei membri del consesso.

2. Possono essere eletti componenti del CD i soci iscritti da almeno tre (3) mesi dalla data delle elezioni.
3. I componenti del CD durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per due mandati.
4. Possono partecipare alle sedute del CD, con voto consultivo, i soci che abbiano esercitato, senza demerito, il mandato di Presidente della Associazione per almeno due mandati. Partecipano altresì alle riunioni consiliari, sempre con voto consultivo, il Direttore sanitario degli ambulatori, ove questo esista, dell'Associazione, nonché un rappresentante eletto delle delegazioni comunali.
5. Le delegazioni comunali, espressione diretta di capillare vitalità dell'Associazione nell'ambito del proprio territorio, vengono costituite a richiesta dei singoli cittadini e previo motivato parere del CD.

ARTICOLO 15

1. Il CD è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente, o la maggioranza del Consiglio, lo ritenga opportuno e qualora richiesto da norme speciali o da leggi nazionali e regionali, per deliberare su specifici argomenti.
2. Il CD è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
3. Salvo diverse normative nazionali o regionali, in caso di parità di voti, quando i presenti e votanti siano in numero pari, prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

4. Il CD è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal Vice Presidente.
5. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, il CD è presieduto dal consigliere più anziano di età.
6. Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale numerato progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 16

1. Il CD è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal Vice Presidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti specifici su cui pronunciarsi, consegnato a mano o inviato per posta, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l'avvenuta ricezione (es. sms, whatsapp, etc.) a tutti i componenti del Consiglio stesso, almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
2. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a tre giorni per mezzo di posta elettronica.
3. La presenza di tutti i Consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione purché siano stati fissati gli argomenti da trattare.

Articolo 17

1. Qualora venga a cessare dalla carica un Consigliere, il CD della Associazione provvede alla sua sostituzione nominando tra i non eletti il più votato della lista elettorale vincente.
2. Se la maggioranza dei componenti eletti del CD cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo, dando relativa comunicazione alla Sede Centrale della LILT.

ARTICOLO 18

1. Il CD dell'Associazione è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari.
2. A tal fine:
 - a) Attua le finalità istituzionali adeguandosi agli atti d'indirizzo del CDN della LILT, riguardo le finalità di cui all'art. 2 dello Statuto nazionale e provvede alla raccolta dei fondi e all'iscrizione dei soci.
 - b) Assume iniziative in accordo con le indicazioni espresse dal CDN nell'ambito della propria competenza territoriale in conformità con gli scopi previsti dall'art. 2 dello Statuto nazionale.
 - c) Approva annualmente il Bilancio di previsione e di esercizio, previo parere dell'Organo di controllo.
 - d) Adotta il Regolamento elettorale redatto dalla Sede Centrale della LILT.
 - e) Elegge il Presidente della Associazione LILT VDA e il Vice presidente, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto.

- f) Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, su proposta del Presidente, può delegare a uno o più membri determinati poteri per singole operazioni, nei limiti individuati con propria deliberazione.
 - g) Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione, possono richiedere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, così come dettato dall'art. 26 comma 6 del citato Codice del Terzo settore.
 - h) Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può avvalersi, a titolo gratuito, della figura del Segretario dell'Associazione, quale organo tecnico dell'Ente preposto alla gestione dell'attività amministrativa, ivi compresa la funzione di segretario del CD, per l'esecuzione degli atti deliberativi secondo le disposizioni impartite dallo stesso organo e dal Presidente.
 - i) Al Segretario dell'Associazione compete, inoltre, la tenuta e conservazione degli atti, la funzione di segreteria in seno alle commissioni o gruppi di lavoro eventualmente posti in essere dal CD.
3. Il Presidente dell'Associazione invia alla Sede Centrale, in costanza del rapporto associativo e perché ne abbia doverosa conoscenza, il bilancio d'esercizio approvato dal CD e dall'Organo di controllo entro il 28 febbraio dell'anno successivo e il Bilancio preventivo con allegato il programma delle attività entro il 30 settembre dell'anno precedente, per la relativa valutazione rispetto alle indicazioni del CDN, alla coerenza rispetto ai programmi nazionali e ai fini istituzionali della LILT, con conseguente presa d'atto. Eventuali

difformità riscontrate in sede di valutazione dovranno essere sanate, pena la revoca del riconoscimento LILT, entro il termine stabilito nella formale contestazione. In via prioritaria il Presidente è tenuto, secondo quanto previsto dal Codice per il Terzo settore, a trasmettere il bilancio agli Uffici del Registro Unico nazionale secondo le forme e modalità previste e in relazione alla capacità economica e contabile del conto stesso.

4. In caso di necessità o urgenza, il solo Presidente ha facoltà di prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo della Associazione, salvo ratifica da parte dello stesso Consiglio Direttivo alla prima riunione da convocarsi entro i successivi trenta giorni, pena la decadenza del provvedimento assunto. Tale facoltà non è esercitabile per deliberazioni riguardanti il Bilancio d'esercizio, il Bilancio preventivo, la sottoscrizione di atti d'obbligo o spese superiori a euro 25.000 (venticinquemila/00).

ARTICOLO 19

1. L'Associazione è dotata dell'Organo di controllo al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile. L'Organo viene scelto, così come stabilito dall'art. 30 comma 5 del richiamato Codice del Terzo settore, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 del Codice civile. All'Organo, in seno al quale almeno un componente sia un Revisore legale iscritto nell'apposito registro, si affida anche l'esercizio del controllo contabile dell'Associazione, svolgendo compiti e funzioni di cui al richiamato art. 30 del Codice per il Terzo settore.
2. L'Organo dura in carica per lo stesso periodo del CD.

ARTICOLO 20

1. La LILT VDA è l'unica Associazione LILT operante nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
2. La LILT VDA è rappresentata, per tramite del proprio Presidente o suo delegato, nel Coordinamento Regionale delle Associazioni Provinciali del Piemonte in qualità di Associazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

TITOLO QUARTO

PATRIMONIO – GESTIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 21

1. L'Associazione LILT VDA provvede agli scopi statutari:
 - a) Con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare da utilizzare per lo svolgimento degli scopi istitutivi e finalizzato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 - b) Con le quote associative versate dai soci.
 - c) Con i proventi delle proprie attività nonché di quelli provenienti dalla Sede Centrale LILT per contributi e partecipazioni a campagne nazionali.
 - d) Con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, nonché rimborsi derivanti da contributi di organismi locali e convenzioni territoriali e con eventuali contributi dello Stato, delle regioni, degli Enti locali.

ARTICOLO 22

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Per ogni esercizio finanziario deve essere compilato il Bilancio d'esercizio con annesso lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa. Deve inoltre essere compilato il bilancio preventivo con il programma di attività. Entrambi dovranno essere comunicati preventivamente all'Organo di revisione contabile e di controllo.
3. L'Associazione è tenuta, ove ricorrano le condizioni, a depositare presso il Registro Unico Nazionale per il Terzo settore e pubblicare presso il proprio sito internet il Bilancio sociale nei termini previsti dall'art. 14 del Codice per il Terzo settore.

ARTICOLO 23

1. L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT nazionale, e opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale, rispondendo con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurati. E' inibita all'Associazione la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione o utili, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del vincolo associativo.

2. La Associazione LILT VDA versa alla Sede centrale il contributo annuale relativo al numero di soci iscritti, come determinato dal CDN.
3. Atteso che il CDN della LILT indica eventuali criteri di contribuzione alle attività e alle iniziative delle singole Associazioni, la Associazione LILT VDA partecipa, in rapporto ai propri mezzi, a programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo modalità e criteri riassunti dalla Sede Centrale.

TITOLO QUINTO

DECADENZA DEGLI ORGANI SEZIONALI

ARTICOLO 24

1. Lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nella medesima seduta l'Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.
2. L'attivo residuale patrimoniale dell'Associazione, esaurita la liquidazione, e secondo quanto disposto dall'Assemblea, sarà devoluto ad altra Associazione LILT che sia Ente del Terzo Settore, previa indicazione del CDN e parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore e salva altra e diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO SESTO

NORME SULLA TRASPARENZA, TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 25

1. Tutte le attività dell'Associazione LILT VDA devono avvenire nel segno della massima trasparenza.
2. L'Associazione LILT VDA pubblica il Bilancio sul proprio sito internet e sul Registro Unico per il terzo Settore.

ARTICOLO 26

1. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali della Associazione LILT VDA inoltrandone richiesta.
2. La richiesta è esaminata dal Presidente dell'Associazione. Qualora non vi sia dubbio alcuno sull'identità del socio, la legittimazione del socio richiedente, e sulla sussistenza dell'interesse personale e concreto all'accesso, essa è accolta senza ulteriori formalità.
3. Nel caso non fosse possibile l'accesso immediato, viene stabilito un altro giorno e comunque la richiesta viene soddisfatta entro trenta giorni dall'inoltro.
4. In presenza di eventuale diniego all'accesso, il socio rivolge richiesta al Consiglio Direttivo e, per conoscenza, alla Sede Centrale LILT chiedendo un pronunciamento al riguardo. Ove perdurasse ancora il diniego di accesso anche da parte del CD dell'Associazione, il socio ha facoltà di rivolgersi direttamente all'Assemblea dei soci e, per conoscenza, alla Sede Centrale.

5. Il Socio che esamina i libri sociali è tenuto alla riservatezza sulla documentazione esaminata.

ARTICOLO 27

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento allo Statuto Nazionale della LILT e al Codice per il Terzo Settore.